ORGANISMO CONGRESSUALE FORENSE

Prot. 159/2026 Roma, 29 ottobre 2026

Alla Presidenza della
II COMMISSIONE GIUSTIZIA
CAMERA DEI DEPUTATI
Roma

OGGETTO Atto del Governo n. 450, schema di decreto legislativo recante riforma dell'ordinamento forense. Nota scritta dell'Organismo Congressuale Forense.

Illustre Presidente,

l'Organismo Congressuale Forense trasmette la propria nota scritta sull'Atto del Governo n. 450, schema di decreto legislativo adottato in attuazione dell'art. 2 della legge 28 luglio 2026, n. 137, in vista del parere che la Commissione è chiamata a rendere. Le osservazioni sono il frutto dell'esame svolto dal proprio gruppo di lavoro e dall'Ufficio di Coordinamento e coincidono con quelle trasmesse alla 2ª Commissione permanente (Giustizia) del Senato della Repubblica.

Le osservazioni sono state selezionate secondo un criterio di coerenza con il disegno di legge di riforma dell'ordinamento forense elaborato dall'avvocatura e presentato a Roma il 16 maggio 2025. Non si formulano pertanto rilievi sulle disposizioni dello schema che riproducono il testo proposto dall'avvocatura, e si indicano soltanto le integrazioni e le correzioni necessarie a rendere il decreto conforme a quella Proposta e ai criteri della delega.

Si chiede alla Commissione di tenere conto delle osservazioni che seguono nella discussione del provvedimento e di recepirle nel parere da rendere al Governo.

1. Richieste di merito

1.1 Art. 31, verifica e sanzione del mancato esercizio effettivo della professione. Lo schema mantiene il requisito dell'esercizio effettivo, ma non prevede né la verifica né la cancellazione. La Proposta presupponeva la cancellazione per mancato esercizio (art. 26, comma 2, lett. d), e rubrica dell'art. 31) senza disciplinarla, mentre la delega affida al decreto la disciplina delle cause di cancellazione (lett. o), nn. 5 e 8). Si chiede pertanto l'inserimento di un comma che

Organismo Congressuale Forense
Via Valadier 42, 00193 Roma
Tel : 0689325861
E-Mail: amministrazione@organismocongressualeforense.news
Pec : organismocongressualeforense@pec.it

attribuisca al consiglio dell'ordine la verifica periodica del requisito, secondo apposito regolamento, e la cancellazione con il procedimento dell'art. 28, comma 12, facendo salvi i docenti e i ricercatori.

1.2 Art. 93, comma 5, computo dei mandati anteriori e quarto mandato. Lo schema computa i mandati anteriori «a prescindere dalla durata», mentre la delega fa riferimento a mandati «ciascuno della durata di tre anni» (lett. u), n. 15). La Proposta dava rilievo alla durata consentendo una sola volta un quarto mandato quando uno dei tre precedenti fosse durato meno di un anno, sei mesi e un giorno (artt. 50, comma 4, e 56, comma 1), regola che lo schema ha omesso e che appare imposta anche dalla lett. v), n. 1. Si chiede di computare i soli mandati anteriori di durata non inferiore a tre anni, con una clausola che impedisca le dimissioni strumentali, e di reintrodurre il quarto mandato negli artt. 51 e 57 dello schema. Il riferimento ai soli mandati «triennali integralmente svolti» non è invece proposto, perché escluderebbe dal computo tutti i mandati quadriennali.

1.3 Art. 93, nuovo comma 7, prime elezioni successive all'entrata in vigore del decreto. Né la Proposta né lo schema disciplinano le prime elezioni successive all'entrata in vigore del decreto, mentre l'art. 40 ne fissa lo svolgimento entro il 31 gennaio. Si chiede una norma transitoria, coperta dall'art. 2, comma 2, della legge di delega, che affidi al presidente del consiglio dell'ordine la convocazione entro il 10 maggio 2027 con voto entro il 30 giugno 2027, preveda la prorogatio dei consigli uscenti, fissi la scadenza del primo mandato al 31 dicembre 2029 considerandolo triennale ai fini del computo dei mandati, e regoli la sorte delle procedure già indette secondo la legge 12 luglio 2017, n. 113.

1.4 Art. 57, comma 3, componenti del Consiglio nazionale forense per distretto. Lo schema assegna un consigliere ogni diecimila iscritti, sicché i distretti da 10.000 a 19.999 iscritti eleggono un solo componente. Si chiede di prevedere che gli ordini dei distretti di corte d'appello fino a 10.000 iscritti eleggano un componente, che quelli dei distretti da 10.001 a 20.000 iscritti eleggano un secondo consigliere, obbligatoriamente di genere diverso e iscritto a un ordine circondariale diverso dal primo, e che quelli dei distretti da 20.001 iscritti in su eleggano un terzo consigliere, iscritto a un ordine circondariale diverso dai primi due. Resta fermo il limite di tre componenti per distretto fissato dalla lett. v), n. 2, della legge di delega, sicché i consiglieri che

rappresentano il medesimo distretto provengono sempre da ordini circondariali diversi. Il voto è espresso per un solo candidato. Risulta primo eletto chi ha riportato il maggior numero di voti, secondo eletto, nel rispetto della differenza di genere e del diverso ordine di appartenenza, chi segue per numero di voti, e terzo eletto, nel rispetto del diverso ordine di appartenenza, chi segue ancora. A parità di voti è eletto, nel rispetto della quota di genere, il candidato con maggiore anzianità di iscrizione all'albo di cui all'art. 32 e, a parità di anzianità, il più anziano per età.

2. Correzioni di coordinamento coerenti con la Proposta

2.1 Artt. 46, comma 5, e 48, comma 4, limite delle preferenze per un solo genere. Ferma la quota di un terzo riservata al genere meno rappresentato e l'arrotondamento per difetto, occorre chiarire che il limite della metà delle preferenze opera soltanto quando l'elettore vota per candidati di un solo genere, come indica l'intestazione della Tabella A sia nella Proposta sia nello schema («ove si voti per un solo genere»). Nella formulazione attuale l'art. 48, comma 4, dichiara nulli voti che il primo periodo dell'art. 46, comma 5, consente di esprimere, sicché in un consiglio di ventuno componenti l'elettore che esprima dieci preferenze per un genere e cinque per l'altro vedrebbe annullati tre voti.

2.2 Art. 7, comma 4, clausola di stretta necessità nella deroga al segreto professionale. Nella Proposta il periodo «In ogni caso la divulgazione dovrà essere limitata a quanto strettamente necessario» chiudeva il comma e si applicava a tutte le ipotesi di deroga. Nello schema, che ha articolato il comma in lettere, la clausola è confluita nella lett. d) e risulta riferita al solo procedimento disciplinare. Se ne chiede la ricollocazione come periodo autonomo in chiusura del comma 4.

3. Ripristino di disposizioni della Proposta

3.1 Art. 51, comma 3, ricandidatura dopo tre mandati consecutivi. La Proposta, all'art. 50, comma 3, consentiva la ricandidatura «trascorsi tre anni dall'espletamento dell'ultimo mandato», mentre lo schema porta il termine a sei anni. Si chiede di ridurre il periodo di attesa a un solo mandato, ripristinando il termine di tre anni previsto dalla Proposta.

Organismo Congressuale Forense
Via Valadier 42, 00193 Roma
Tel : 0689325861
E-Mail: amministrazione@organismocongressualeforense.news
Pec : organismocongressualeforense@pec.it

3.2 Art. 35, comma 3, natura giuridica degli ordini. L'art. 34, comma 3, della Proposta qualificava gli ordini come enti ad appartenenza necessaria, partecipi di funzioni pubbliche e sussidiarie dello Stato, soggetti alle sole norme sulle pubbliche amministrazioni che lo prevedano espressamente. Lo schema non riprende tali elementi. Si chiede di recuperarli nell'art. 35, comma 3, dello schema.

Confidando nell'accoglimento delle richieste, l'Organismo Congressuale Forense resta a disposizione per ogni approfondimento e per la redazione delle proposte di testo.

Cordiali saluti

Il Coordinatore OCF

Avv. Fedele Moretti



Organismo Congressuale Forense
Via Valadier 42, 00193 Roma
Tel : 0689325861
E-Mail: amministrazione@organismocongressualeforense.news
Pec : organismocongressualeforense@pec.it